

Garanzie sul segreto professionale dell'intermediario per le comunicazioni DAC 6

L'obbligo di notifica non viola il diritto al rispetto della vita privata a patto che il nome dell'intermediario esentato non sia divulgato alle autorità fiscali

/ Stefano COMELLINI

Uno degli aspetti più delicati della disciplina scaturita dalla Direttiva [2018/822/Ue](#), c.d. DAC 6, è dato dalla regolazione normativa del **segreto professionale** dell'**intermediario** nell'ambito degli ordinamenti nazionali.

La Direttiva DAC 6 costituisce un presupposto fondamentale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale internazionale, prevedendo lo **scambio automatico** di informazioni relative ai meccanismi fiscali transfrontalieri e imponendo agli intermediari un obbligo di comunicazione di informazioni al fine di scoraggiare l'elaborazione o l'utilizzo della "pianificazione fiscale aggressiva".

Tuttavia, il legislatore dell'Unione ha ritenuto che la portata dell'obbligo di notifica dovesse essere limitata al minimo indispensabile e ha stabilito **garanzie** sul segreto professionale. La realizzazione degli obiettivi del "Sistema DAC" non deve, infatti, comportare, negli ambiti nazionali, la violazione dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento comunitario. In particolare, quelli previsti agli [artt. 7](#) (diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni) e [47](#) (diritto a un equo processo) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

È quindi comprensibile che venga a evidenza, nei distinti ambiti nazionali, la questione della delimitazione della **tutela** del **segreto professionale** per i consulenti che partecipino, in qualità di "intermediari", all'elaborazione di costruzioni ammesse dal diritto tributario con riferimento agli obblighi di comunicazione di informazioni e di notifica sugli stessi incombenti.

Particolare interesse rivestono, pertanto, le conclusioni che, in materia di segreto professionale dell'intermediario, l'Avvocato generale ha proposto alla Corte di Giustizia Ue, chiamata a pronunciarsi (causa C-694/20) sulla disciplina belga di recepimento della DAC-6, con particolare riguardo all'**obbligo di notifica** dell'**"avvocato-intermediario"**, quando questi, con il consenso del cliente, collabori con altro intermediario secondo la prescrizione dell'[art. 8-bis ter](#) par. 9, introdotto dalla Direttiva DAC-6 all'interno della Direttiva [2011/16](#).

Riguardo all'art. 47 della Carta, il magistrato ha evidenziato come gli obblighi di comunicazione di informazioni, riferendosi di norma ad attività non contenziosa, senza collegamenti con un procedimento giudiziario, **non violino** il principio dell'**equo processo**.

Diversa la situazione, ad avviso dell'Avvocato generale,

per quanto concerne il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, principio garantito dall'art. 7 della Carta in corrispondenza a quanto previsto dall'[art. 8](#) della CEDU a cui la giurisprudenza della Corte EDU ha ricondotto la tutela del segreto professionale, in particolar modo degli avvocati.

Infatti, non si può escludere che un avvocato che agisca quale "intermediario", ai sensi della DAC 6, intervenga offrendo una **consulenza giuridica** al proprio cliente al pari, in generale, di **qualsiasi attività** di diritto civile o commerciale, o di una qualsiasi strategia giuridica. In questo caso, l'avvocato deve intendersi esonerato dall'obbligo di comunicazione per il rispetto del suo segreto professionale secondo la disciplina dell'ordinamento nazionale, con l'ulteriore precisazione che la consulenza giuridica è meritevole di **protezione**, ex art. 8 della CEDU, non solo nel suo contenuto ma anche per la sua stessa esistenza.

Notifica al contribuente o a un altro intermediario

Pertanto, qualora, come per la disposizione controversa dell'ordinamento belga, la disciplina nazionale imponga all'avvocato-intermediario la notifica agli altri intermediari che partecipino al meccanismo transfrontaliero degli obblighi di comunicazione di informazioni incombenti a questi ultimi, con **necessaria identificazione** anche dell'avvocato che effettua la notifica, sembra concretizzarsi, ad avviso dell'Avvocato generale, un contrasto con il par. 9 del citato art. 8 *bis-ter*, perché il terzo-intermediario e il contribuente devono avere la possibilità di adempiere ai propri obblighi di comunicazione di informazioni mantenendo **riservata l'identità** dell'avvocato e, riteniamo di aggiungere, più in generale del "professionista-intermediario".

Ne deriva così la conclusione, affidata alla valutazione della Corte, che il citato art. 8-*bis ter*, imponendo (par. 5) a un avvocato che agisce in qualità di intermediario e che, avvalendosi del proprio segreto professionale, dispone di un'esenzione dall'obbligo di comunicazione di informazioni "senza indugio" a un altro intermediario, gli obblighi di notifica cui è tenuto (par. 6), non viola il diritto al rispetto della vita privata garantito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a condizione che il nome di tale avvocato **non sia divulgato alle autorità fiscali** in adempimento dell'obbligo di notifica (par. 9 e 14).